

L'Italia degli "ancora no": la ricerca delle origini e l'adozione aperta

di Silvia Di List*, Cinzia Novara**

L'apertura e il diritto dei bambini a sapere sulla loro provenienza genetica sono diventate questioni chiave nei dibattiti circa l'adozione e un significativo cambiamento verso la trasparenza ha preso luogo nel contesto politico italiano. Ma l'ipotesi sulla possibilità di adozione aperta trova ancora vincoli e limitazioni evidenti nella legge di adozione italiana, che tutela il diritto della madre all'anonimato, anziché il diritto di origine e l'identità dei bambini. Tuttavia, recenti ricerche hanno dimostrato l'importanza di parlare attraverso l'apertura in caso di adozione, vale a dire l'atteggiamento della vita familiare a comunicare con onestà e sincerità riguardo la biologia e biografia dei propri figli.

Parole chiave: adozione aperta, anonimato della madre, openness, legge sull'adozione, diritto all'identità.

1. L'Italia a confronto: tra diritto all'oblio e diritto alla verità

La convenzione sui diritti dell'Infanzia, ratificata in Italia nel 1991 e firmata da 194 stati nel mondo, agli artt. 7 e 8 fa esplicito riferimento al diritto all'identità secondo cui «Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi» (art. 7 comma 1). Semmai il fanciullo dovesse essere «illegittimamente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile»

* Dottoranda Università degli studi di Palermo.

** Ricercatore scienze psicologiche, pedagogiche e della formazione università di Palermo.

(art. 8 comma 2). L'attenzione su questo tema è più che mai attuale in Italia, sia per opera di gruppi di pressione che da anni chiedono di l'attuale legislazione in merito, sia per le sollecitazioni provenienti dall'Unione Europea, che verifica l'attuazione della stessa convenzione.

Nel contesto internazionale non manca l'esempio di altri paesi che pur do una normativa affine a quella italiana hanno implementato il sistema legislativo al fine di rendere appieno esigibile il diritto all'identità. Per quelli più prossimi al nostro paese, la Francia ha fatto dei passaggi non importanti per cercare di recepire in modo più completo la convenzione pur non avendo abrogato la norma che prevede il parto in anonimato. Il sistema francese contempla, infatti, sia le esigenze di tutela della privacy per la biologia sia il diritto del figlio adottato ad accedere alle proprie origini. Il fatto adulto che chiede di accedere alle informazioni sulle proprie origini fare domanda a un'agenzia istituita a livello nazionale (Agenzia Française Origini) che raccoglie l'eventuale disponibilità della madre biologica, quella che avesse partorito in anonimato, a essere rintracciata. La richiesta le parte dunque dal figlio, ma se la madre si oppone il contatto non potrà avvenire.

Anche la vicina Spagna può considerarsi uno dei paesi europei a guardia nelle misure intraprese nell'ambito generale della protezione dei minori. La legislazione spagnola sull'adozione e i conseguenti doveri di applicazione nelle rispettive Comunità Autonome permettono non solo la creazione di omoparentale e monoparentale, ma anche (già dagli anni Novanta) di ricostruire la propria identità. In tale direzione va letta in Spagna la sentenza del Tribunale Supremo del 21 settembre 1999 che dichiarò l'incostituzionalità della possibilità di occultare l'identificazione della madre, abrogando in diritto all'anonimato nel momento del parto. Con questa sentenza, il Tribunale antepose il diritto dei figli a conoscere i propri antecedenti biologici rispetto al diritto della madre a occultare la propria maternità e identità). In parti-

1. «La maternidad queda determinada en nuestro Derecho por el hecho del parto, me al principio tradicional de mater semper certa est (la maternità rimane determinata dal nostro Diritto per l'evento del parto, conforme al principio tradizionale mater semper certa est)». Resolución de la Dirección General de los Registros y el Notariado 2/2001 de 18 de noviembre de 2001. Si confronti N. Magaldi, 2004, p. 54.

Ci si riferisce per esempio al recente comunicato stampa congiunto Cammino-Onu del 19 maggio 2017 intitolato "Strasburgo condanna di nuovo l'Italia (Corte di), Str (Consiglio d'Europa) indica la via giusta per la riforma: giudice unico specializzato" si legge: "Ancora una condanna all'Italia dalla Corte di Strasburgo per l'ennesimo cui il nostro paese non è riuscito a garantire la relazione figlio minore-genitore dall'altro genitore (...) Le condanne si susseguono ormai sempre più frequenti: Str ha richiamato l'Italia più volte a provvedersi di un 'arsenale giuridico adeguato' (Lo c. Italia 29 gennaio 2013)", reperibile online sul sito www.cammino.org E ancora, a riale intitolato "Relazioni familiari, a un passo dal varare una buona riforma", pubblica firma di M.G. Ruo sul numero 24 di "Guida al Diritto" del 3 giugno 2017, laddove si legge che: "La giustizia civile per persone, relazioni familiari e minorenni è inadeguata: lo